

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 11/06/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 06/03/2020, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni ed oneri dalla medesima pagati anticipatamente all'intermediario al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e non godute in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso, per complessivi € 1.857,90.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che: il contratto di finanziamento di cui al ricorso conteneva una chiara distinzione tra oneri *up front* e *recurring* e che la quota non maturata di questi ultimi era stata rimborsata in sede di estinzione anticipata nella misura di € 233,78; le commissioni di attivazione, le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria avevano natura di oneri *up front* e, come tali, non erano suscettibili di rimborso; ciò nondimeno, aveva offerto *pro bono pacis alla parte ricorrente* un ulteriore rimborso di € 483,15, che era stato rifiutato.

L'intermediario ha quindi chiesto al Collegio: in via principale di non accogliere il ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata; in via subordinata, di limitare gli effetti dell'accoglimento della domanda al rimborso della somma di € 483,15 già offerta alla parte ricorrente in corso di procedimento.

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'intermediario e ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande, invocando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, che aveva riconosciuto il principio secondo cui tutti i costi del



credito sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata, senza distinzione tra oneri *up front* e oneri *recurring*.

DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, C-383/18, ha statuito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/19, ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che: l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up front*); in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *“che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*; per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci di costo debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che: devono qualificarsi come oneri *recurring* e devono pertanto essere rimborsate dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014) le *“commissioni di attivazione”*, che tra l'altro remunerano attività relative al *“passaggio ad altre amministrazioni”*; in merito alle *“commissioni di gestione pratica”*, dovute per l'attività di gestione del finanziamento, il piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto dal cliente indica l'importo delle stesse addebitato dall'intermediario in relazione a ciascuna rata del finanziamento; dal conteggio di estinzione anticipata risulta che l'importo rimborsato alla parte ricorrente con riferimento a tali commissioni, pari ad € 124,56, è stato correttamente calcolato sulla base del criterio contrattuale, sommando le quote di tale commissione risultanti dal piano di ammortamento e non ancora maturate e che detto rimborso deve pertanto ritenersi soddisfacente; in merito alle *“commissioni di intermediazione”* le stesse hanno carattere di onere *up front*, poiché che remunerano l'attività svolta dall'intermediario che è intervenuto nella fase di conclusione del contratto e la cui attività si è esaurita in tale fase.

In considerazione di quanto precede, e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in favore di parte ricorrente in sede di estinzione anticipata del finanziamento, si deve



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ritenere che le richieste di parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.548,53	Tasso di interesse annuale	5,95%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	283,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/08/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,94%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (B)				1.188,60	Recurring	60,00%	713,16	0,00	713,16
Commissioni di intermediazione (F)				2.088,54	Upfront	38,94%	813,31	0,00	813,31
Commissioni di gestione (C) **				207,60	criterio contrattuale	***	124,56	124,56	0,00
rimborsi ulteriori presenti in conteggio estintivo								109,22	-109,22
Totale				3.484,74					1.417,25

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.417,25.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA